REGOLAMENTO (CEE) N. 1533/74 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 948/70 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in alcuni paesi terzi vengono utilizzati, nell'elaborazione di vini liquorosi di qualità, mosti di uve sottoposti a una disidratazione al fuoco diretto che comporta normalmente una caramellizzazione parziale ; che è pertanto necessario adattare la definizione del vino liquoroso quale figura nel regolamento (CEE) n. 948/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi [3], affinché nell'elaborazione di taluni vini liquorosi di qualità sia possibile l'aggiunta di tale mosto ;

considerando che inoltre l'adattamento della definizione del vino liquoroso importato ha per oggetto di ravvicinare meglio tale definizione a quella del vino liquoroso prodotto nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 948/70 il testo della definizione del vino liquoroso è sostituito dal seguente testo :

« Vino liquoroso : il prodotto

— avente una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17,5 ° e una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15 ° e non superiore a 22 ° e

— ottenuto da mosto di uve o da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano una gradazione alcolometrica naturale non inferiore a 12 ° :

— mediante concentrazione a freddo o

— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :

i) di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino

ii) o di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezione fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato

iii) o di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche, non fermentato, senza che debba avere una gradazione alcolometrica naturale minima di 12 °. »

Articolo 2

1. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 948/70 è abrogato.

2. L'articolo seguente è aggiunto al regolamento (CEE) n. 948/70 :

« *Articolo 3 bis*

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i requisiti di cui all'articolo 2 ed al paragrafo 1 del presente articolo, sono stabiliti, per ciascun prodotto, secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1]. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1974.

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL